



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione contenuti audiovisivi

DETERMINA N. 375/19/DDA

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 8-BIS, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
DDA/2354 – <http://cineblog01.art> – <http://cineblog01.productions>**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l'Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

Direzione contenuti audiovisivi

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l'art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dal regolamento allegato alla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, gli artt. 8, commi 2 e 4, e 8-*bis*, comma 3, del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza **DDA/2354**, pervenuta in data 14 ottobre 2019 (prot. n. DDA/0002948), è stata comunicata dall'Avv. Lorenzo Attolico, in qualità di legale rappresentante della Unidis Jolly Film S.r.l., produttore cinematografico originario del film “Gli Onorevoli”, ai sensi dell'art 8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, la reiterazione della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, già accertata dall'Autorità con delibera n. 131/19/CSP. La reiterazione consiste nella modifica del nome a dominio del sito <http://cineblog01.film>, inibito con la citata delibera, nel nuovo <http://cineblog01.fit>;
L'istante, ha rappresentato, inoltre, che: “*richiedo il Vostro tempestivo intervento per ottenere la rimozione dell'Opera resa accessibile al link <https://cineblog01.art/6868-gli-onorevoli-tot.html>. In particolare, con Delibera 131/19/CSP, l'Autorità ha già ordinato la disabilitazione dell'accesso al sito internet <https://cineblog01.film/6868-gli-onorevoli-tot.html> ex art. 8, comma 4, del citato Regolamento. Tuttavia, l'Opera risulta ad oggi ancora accessibile al link <https://cineblog01.art/6868-gli-onorevoli-tot.html>.”;*
2. In data 14 ottobre 2019 l'Autorità ha inviato al soggetto istante una richiesta di integrazioni (prot. n. DDA/0002949) al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione con riferimento ai nomi a dominio oggetto di segnalazione. Il soggetto istante, infatti, ha indicato nelle note un Top Level Domain differente rispetto a quanto

Direzione contenuti audiovisivi

segnalato nel modulo. L’Autorità ha pertanto chiesto di chiarire se il sito oggetto di istanza fosse un *redirect* al sito /cineblog01.fit/ o un sito differente.

3. In data 24 ottobre 2019, il soggetto istante ha comunicato all’Autorità (prot. n. DDA/0003032) che il sito cineblog01.film “risultava ancora attivo attraverso un *redirect* al link <https://cineblog01.art/6868-gli-onorevoli-tot.html>. Tale link, infatti, presentava la medesima struttura grafica e la stessa costruzione degli URL del Sito Contestato. Pertanto, la Unidis Jolly Film S.r.l., mio tramite, provvedeva a segnalare all’Autorità tale reiterazione della violazione ex art. 8 bis del Regolamento attraverso una comunicazione pec del 31 luglio 2019. Tuttavia, l’Autorità dichiarava l’irricevibilità della comunicazione informale e invitava la mia Assistita a procedere secondo le modalità indicate dall’art. 6 del Regolamento. Nel frattempo, il Sito Contestato risultava attivo grazie ad un nuovo *redirect* di cui al link <https://cineblog01.fit/6868-gli-onorevoli-tot.html>. Pertanto, la Unidis Jolly Film S.r.l., mio tramite, provvedeva a depositare la segnalazione in oggetto, n. DDA/2354 del 18 settembre 2019. Orbene, proprio il Sito Contestato risulta, ad oggi, ancora attivo al nuovo link <https://cineblog01 productions/6868-gli-onorevoli-tot.html>. Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che il Sito Contestato realizzi periodicamente una serie di *redirect*, modificando in minima parte il relativo nome a dominio e mantenendo la stessa impostazione grafica e la medesima struttura con cui sono costruiti gli URL: dapprima, cineblog01.film, in seguito, cineblog01.art, ancora, cineblog01.fit ed infine cineblog01.productions.”.
4. Dalle verifiche condotte risulta che il sito *internet* di cui alla delibera n. 131/19/CSP ha effettivamente modificato il proprio nome a dominio, così reiterando la violazione già accertata dall’Autorità;
5. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:
 - il nome a dominio, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com e abuse@namecheap.com per conto di WhoisGuard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
 - i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società dalla società Cloudflare Inc., con sede in 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a San Francisco, California;
6. L’articolo 8-bis, comma 3, del *Regolamento*, dispone che qualora la direzione verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito ai sensi dell’art. 8, comma 4, del *Regolamento*, provvede con proprio provvedimento all’aggiornamento dell’elenco in formato *.txt* di cui al medesimo comma;

Direzione contenuti audiovisivi

7. Il provvedimento è adottato entro **tre giorni** dalla ricezione dell'istanza. I destinatari del presente provvedimento possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2354**", entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 4, del *Regolamento*;
8. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della reiterazione della violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://cineblog01.film> di cui alla delibera n. 131/19/CSP;

CONSIDERATO che l'ottemperanza a un ordine dell'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, si considera avvenuta con la misura della disabilitazione dell'accesso anche a tutti i successivi siti *alias* che, attraverso la modifica del nome a dominio, mettano a disposizione del pubblico opere digitali tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, senza autorizzazione dei titolari dei diritti, nel termine di due giorni, già indicato nel provvedimento originario di cui alla delibera n. 131/19/CSP, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) del *Regolamento*;

CONSIDERATO che le misure di disabilitazione dell'accesso al sito devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti d'autore e connessi;

CONSIDERATO che l'ottemperanza al presente provvedimento si considera avvenuta quando il soggetto destinatario del medesimo abbia posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di impedire l'accesso ai contenuti oggetto del presente provvedimento;

DISPONE

l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4, del *Regolamento* con l'inserimento dei nomi a dominio <http://cineblog01.art> – **<http://cineblog01.productions>** di cui all'allegato B al presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.



Direzione contenuti audiovisivi

L'ottemperanza si considera avvenuta con la disabilitazione dei citati nomi a dominio e di tutti i siti *internet* indicati nell'elenco in formato *.txt*, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del *Regolamento*, nel termine di **due giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *f*), del *Regolamento*.

L'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 131/19/CSP comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del *Regolamento*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*;

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore